



COPIA

N. 40 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDEZZA DEL PERSONALE - ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **19:15** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori:

POZZO ANDREA	SINDACO	Presente
TOSOLINI LORENZO	VICESINDACO	Presente
DEL FORNO IVAN	ASSESSORE	Presente
PERESSINI JULI	ASSESSORE	Presente
RIVA LUCIO	ASSESSORE	Presente
LA MONICA ANTONELLA	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa TARASCO ANNA.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto, sul quale la Giunta comunale, visti i pareri riportati, adotta la seguente deliberazione

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to TARASCO ANNA

Sono presenti, su determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 49 – 6° comma – dello Statuto comunale, i Consiglieri comunali MONTONERI Paolo ed il Per. Ind. DE SANTIS Donato.

Proposta di deliberazione presentata dal Sindaco su indicazione del Consigliere delegato Montoneri Paolo

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge n. 183/2011, il quale recita:

- “”1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'[articolo 6](#), comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*
- 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'[articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), nonché del comma 6.*
- 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 30](#).*
- 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*
- 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e*

della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153](#).””

Ricordato:

- che tale disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale
- che la stessa impegna i dirigenti, responsabili di posizione o ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Considerato che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Vista la deliberazione giunta n. 125 in data 09/09/2014 con la quale è stato approvato l'atto di ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale – art. 33 del D. Lgs. 165/201 – per l'anno 2013;

Visto che l'art. 12, comma 25, L.R. 30-12-2008, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 14, della L.R. n. 27 del 30.12.2014 stabilisce: “Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2011-2013 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni triennio 2015-2017 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio dello stesso aggregato riferito al triennio 2011-2013”;

Vista la circolare prot. 0001097 del 20.1.2015 della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme avente per oggetto “L.R. 30.12.2014 n. 27, art. 14. Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili. Situazione adempimenti relativi al patto di stabilità degli enti locali”

Preso atto che come da comunicazione del responsabile del servizio economico-finanziario il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente nel triennio 2011-2013 è stato pari al 31,14 %, per cui l'ente deve provvedere al contenimento della spesa di personale secondo la normativa indicata per il triennio 2015-2017;

Esaminata la situazione conseguente alla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli uffici e servizi e preso atto che non sussistono, secondo le informazioni fornite dai responsabili degli Uffici e Servizi, condizioni di eccedenze e/ soprannumero di personale complessivamente considerate;

Dato atto che questo Comune per dimensione demografica e previsione normativa è privo di qualifiche dirigenziali e che, conseguentemente, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del d.lgs. 18.8.2001, n. 267, sono state attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto lo Statuto comunale,

PROPONE

- a) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2011, come sostituito dall'art. 16 della L. 183/2011, nel Comune di Pesian di Prato, nel 2015, non vi è personale né in esubero né in soprannumero e che pertanto l'ente non deve avviare, nel corso del medesimo anno, procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- b) di inviare al Dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;
- c) di informare le organizzazioni aziendali e territoriali dell'esito della ricognizione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

IL SINDACO
F.to POZZO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TARASCO ANNA

- Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 19-03-2015

L'Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-15 al 03-04-15 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 19-03-15

L'Impiegato Responsabile
F.to VITALE ANTONIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Data, _____

L'impiegato responsabile
